



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LUCCA

Il Tribunale di Lucca, in persona del Giudice:

Dott.ssa A. Martelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado nella causa civile iscritta al n. **1344/2019 R.G.**, promossa da:

PANICUCCI CHRISTIAN

Avv. G.F Catarsi

attore

contro

DE GIORGI ALESSIO

Avv. L. Betti

convenuto

sulle conclusioni rassegnate dalle parti in separati fogli da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 16/2019 veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore del convenuto opposto , per le causali di cui al ricorso, l'importo di euro 317.000,00 oltre



agli interessi come da domanda e le spese legali della procedura monitoria liquidate in euro 7.000,00 per compenso professionale comprensivo di spese generali, oltre a euro 634,00, per esborsi, oltre iva, cap come per legge.

Parte opponente con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Lucca per sentir dichiarare la nullità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso.

A sostegno della nullità, eccepiva l'improponibilità della domanda in quanto, a suo dire, nel rispetto dell'art. 19 della scrittura privata intercorsa tra le parti del 04.11.2012, la cognizione spettava ad un collegio arbitrale e non al giudice ordinario.

Ai fini istruttori chiedeva la produzione da parte del convenuto dell'originale del documento prodotto in sede monitoria, ovverosia della scrittura privata del 04.11.2012, contestando la conformità della copia prodotta all'originale ex art. 2719 c.c., con riserva, una volta prodotto l'originale, di disconoscere la propria sottoscrizione.

Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria di controparte.

Si costituiva in giudizio il convenuto opposto contestando in fatto e in diritto quanto *ex adverso* dedotto.

Deduceva a sostegno della propria tesi che parte attrice aveva riconosciuto il credito per mancata contestazione specifica dello stesso.

Inoltre deduceva che avendo parte opponente eccepito primariamente la improponibilità della domanda, aveva implicitamente riconosciuto anche la propria sottoscrizione in calce alla scrittura privata.

Eccepiva, in ogni caso, la nullità della clausola arbitrale stante l'indicazione eccessivamente generica circa la composizione del collegio arbitrale, in assenza delle ulteriori, e ritenute essenziali, indicazioni dei codici fiscali degli arbitri e dei rispettivi fori di appartenenza nonché il contenuto indeterminato della clausola.

Eccepiva inoltre che la questione controversa nel presente giudizio in quanto relativa alla fase esecutiva dell'accordo contrattuale di cui alla scrittura privata non rientrava nell'ambito applicativo della clausola di cui art.19 da sottoporre, quindi, al collegio arbitrale.

Chiedeva, comunque, in ossequio al principio della ragione più liquida, anche nel caso di ritenuta validità della clausola, di confermare il decreto ingiuntivo opposto attesa la manifesta fondatezza della pretesa creditoria.



Contestava l'assunto di controparte circa la pretesa inidoneità della scrittura privata quale prova del diritto vantato ai fini dell'emissione del decreto e la ricostruzione operata da controparte sull'assetto dei rapporti obbligatori di tipo professionale.

A seguito dell'avvenuto disconoscimento della scrittura privata e dell'istanza di verifica formulata da parte opposta, la causa veniva istruita mediante espletamento di perizia grafologica al fine di accertare la riconducibilità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 04.11.2012 a parte opponente.

All'esito delle operazioni peritali, ed anche a seguito dei chiarimenti offerti su sollecitazione delle parti, il Ctu concludeva per la "probabile attribuzione" della sottoscrizione alla mano dell'attore ingiunto.

All'udienza del 12.07.2021 il giudice "ritenuta l'eccezione di competenza idonea a definire il giudizio" tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per le precisazioni delle conclusioni ex art. 190. c.p.c.

L'eccezione di improponibilità della domanda introdotta con il ricorso in via monitoria è fondata per essere l'oggetto della presente controversia, riservato, per effetto della clausola di cui all'art. 19 della scrittura privata, alla cognizione degli arbitri.

Infondata l'eccezione di parte opposta circa l'invalidità della clausola per eccessiva genericità non essendo stati individuati con sufficiente specificazione gli arbitri che avrebbero dovuto comporre il collegio arbitrale.

In realtà dalla lettura della clausola di cui al punto n.19 della scrittura è dato evincere con sufficiente chiarezza i nominativi degli arbitri, e per alcuni di essi le relative qualifiche professionali consentendo così alle parti una loro certa individuazione. (*"Deciderà un collegio composto da Dario Severino, Silvano Fincato e Sara Bernini, in subordine dagli Avvocati Turchi, Di Gregorio e Cucci"*).

Inoltre deve rilevarsi che per la validità di detta clausola non è necessari la doppia sottoscrizione non essendo il contratto ascrivibile alla tipologia dei contratti redatti utilizzando formule o moduli predefiniti, sottratti ad una fase di trattativa attiva.

La clausola, inoltre, in ragione del suo contenuto: *"in caso di disaccordi sulle garanzie e su altri punti di questo accordo o altre questioni non affrontate in questo accordo o interpretazioni del presente accordo"* deve ritenersi applicabile al caso specifico rientrando nel suo ambito di operatività tutte le questioni, come quella oggetto della presente controversia, che si riferiscono a pretese che rinvergono la loro causa pretendi negli accordi di cui alla scrittura privata.

Pertanto deve dichiararsi l'improponibilità della domanda formulata con il ricorso in via monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.



Invero come più autorevolmente espresso dalla Suprema Corte nella massima che di seguito si riporta: *“Se da una parte, infatti, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), dall’altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccede la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri (Così, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21550; Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; Tribunale Milano, 19 ottobre 2017 n. 10590.)”* ed ancora *“La nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo debbono essere disposte con provvedimento decisivo, assunto nella forma di sentenza e non di ordinanza in quanto quella del giudice dell’opposizione è una competenza funzionale alla verifica del titolo monitorio opposto. (Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594)”*

In considerazione dell’esito della lite che, sebbene sia stata definita con l’accoglimento dell’eccezione di improponibilità della domanda sollevata da parte opponente, ha visto quest’ultima soccombente quanto all’eccezione di disconoscimento della sottoscrizione posta in calce alla scrittura privata, sussistono i presupposti per una compensazione nella misura del 50% delle spese di lite con condanna di parte opposta al pagamento della rimanente metà.

Le spese di CTU il cui espletamento si è reso necessario a seguito del disconoscimento operato da parte opponente devono essere definitivamente poste a carico della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

- Dichiarò l’improponibilità della domanda per essere la questione oggetto di causa devoluta alla competenza degli arbitri.
- Assegnò termine di rito per la riassunzione del giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale
- Condannò il convenuto opposto a rifondere all’attore opponente la metà delle spese di lite che liquida, per tale frazione, in euro 6339,00 per compensi, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge oltre al 50% del C.U. e marca compensando la rimanente metà.



- Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di Ctù così come liquidate con separato decreto.

Lucca, 12.04.2022

Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli

Arbitrato in Italia

